

Legge regionale 23 novembre 2016, n. 38

Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere.

(BURC n. 115 del 24 novembre 2016)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 22 dicembre 2017, n. 54)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce, in attuazione dell'art. 2 comma 2, lett. d e h) dello Statuto, in ogni forma di violenza di genere una violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.
2. Ai fini della presente legge, per violenza di genere si intende qualsiasi forma, diretta o indiretta, e qualsiasi grado di violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, di minaccia di violenza, di molestie, di stalking e di persecuzione rivolte contro le persone in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso, sessuale o dall'etnia delle persone coinvolte, vittime o artefici della violenza.
3. La Regione assicura alle vittime della violenza di genere tutela, protezione e sostegno per consentire loro, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, di recuperare la propria autonoma individualità e di riconquistare la propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica.

Art. 2

(Osservatorio regionale sulla violenza di genere)

1. E' istituito, presso il Consiglio regionale della Calabria, l'Osservatorio permanente contro le molestie e la violenza di genere.
2. L'Osservatorio è costituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed è composto:
 - a) da cinque esperti designati dall'Ufficio di Presidenza, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nel settore, uno dei quali con funzioni da coordinatore;
 - b) dal Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie o suo delegato;
 - c) dalla Presidente della Commissione pari Opportunità fra uomo e donna o suo delegato;
 - d) dalla Consigliera regionale di parità;
 - e) da *dieci*¹ rappresentanti delle associazioni operanti sul territorio regionale che abbiano maturato competenze specifiche in materia.
3. L'Osservatorio è insediato entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
4. L'Osservatorio dura in carica fino alla scadenza della legislatura.
5. L'Ufficio di Presidenza assicura il necessario supporto tecnico e amministrativo per il funzionamento dell'Osservatorio.
6. L'Osservatorio opera in piena autonomia adottando un regolamento di organizzazione interna e può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro.
7. L'espletamento delle funzioni s'intende a titolo gratuito e *non dà luogo a rimborso spese*².

¹ L'art. 14, comma 1, lett. a), della l.r. 22 dicembre 2017, n. 54 sostituisce la parola "cinque" con la parola "dieci".

² Parole aggiunte dall' art. 14, comma 1, lett. b), della l.r. 22 dicembre 2017, n. 54

Art. 3

(Compiti e Funzioni)

1. L'Osservatorio, predispone entro il mese di ottobre di ogni anno il programma di attività da svolgere nell'anno successivo.
2. L'Osservatorio svolge azioni di monitoraggio sulla violenza di genere, nel rispetto del diritto alla riservatezza e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 196/2003, attraverso la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai Centri antiviolenza, previsti dalla legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, dagli EE.LL., dalle Aziende Sanitarie Provinciali, dai servizi territoriali e da altri soggetti, al fine di realizzare una sinergia tra tutti gli attori coinvolti per sviluppare la conoscenza delle problematiche relative alla violenza stessa e di armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.
3. L'Osservatorio, entro il 31 marzo di ogni anno, invia al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
4. Della relazione annuale è data adeguata pubblicità nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 4

(Interventi operativi dell'Osservatorio)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 l'Osservatorio, promuove:
 - a) Iniziative di prevenzione della violenza di genere e di contrasto alla stessa, anche attraverso un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
 - b) La diffusione della cultura del rispetto reciproco tra i sessi, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e dei centri di aggregazione multiculturali;
 - c) L'emersione del fenomeno della violenza di genere, anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti ai sensi dell'art. 3 comma 2;
 - d) La più ampia conoscenza delle attività e delle problematiche di cui alla presente legge, mediante specifiche campagne informative e anche attraverso la creazione di un apposito portale o mediante l'utilizzo di portali esistenti;
 - e) La stipula di protocolli d'intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realtà associative e di volontariato, le forze dell'ordine e i Centri antiviolenza, volti a rafforzare la rete territoriale già esistente;
 - f) La predisposizione di progetti, anche all'interno delle carceri, per il recupero delle persone maltrattanti, su indicazione degli organi giudiziari e/o dei servizi sociali e a favore di coloro che li richiedano;
 - g) La realizzazione di un sistema regionale di monitoraggio e valutazione delle azioni intraprese;
 - h) L'analisi dei bisogni formativi degli operatori sia pubblici che privati che intervengono sul fenomeno;
 - i) Il monitoraggio dell'impatto delle politiche regionali sul fenomeno della violenza di genere;
 - j) La verifica dell'effettiva presenza e disponibilità sul territorio di strutture atte e predisposte al soccorso e all'assistenza delle vittime di violenza tenendo un elenco aggiornato di strutture esistenti e funzionanti;
 - k) La progettazione a carattere regionale e nazionale e materia di contrasto alla violenza di genere e finanziata anche con assegnazioni di provenienza statale.
2. Per l'esercizio delle suddette azioni l'Osservatorio può avvalersi del supporto tecnico scientifico degli enti di ricerca e delle università, senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale.

Art. 5

(Clausola Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.